

Edizione di venerdì 28 marzo 2014

PATRIMONIO E TRUST

[Il fondo per attivare il trust di Jersey](#)

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

IVA

[Approvato il nuovo modello TR per i crediti Iva trimestrali chiesti a rimborso o utilizzati in compensazione](#)

di **Marco Peirolò**

ACCERTAMENTO

[Anche il sindaco si innamorò del fisco](#)

di **Giovanni Valcarenghi**

ACCERTAMENTO

[Redditometro, profili di criticità: le spese per elementi certi](#)

di **Angelo Luca Ottaviano**

ACCERTAMENTO

[Rimborsi oltre 4 mila euro nel 730: meglio fermarsi sotto soglia](#)

di **Maurizio Tozzi**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Sospesi nella valle dei calanchi](#)

di **Chicco Rossi**

PATRIMONIO E TRUST

Il fondo per attivare il trust di Jersey

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

Il trust regolato dalla **legge di Jersey** necessita di **un fondo** per essere attivato. Infatti, l'art. 2 della legge di Jersey sui trust del 1984 (Revised Edition 13.875) stabilisce, nella sostanza, che un trust esiste quando una **persona** (denominata trustee) **detiene un fondo in trust** nell'interesse di una o più persone qualificabili come beneficiari.

La questione diviene di particolare importanza qualora il **disponente** intenda istituire il trust redigendo un **atto programmatico**, per poi compiere gli atti dispositivi in uno o più momenti successivi.

Come deve comportarsi il **trustee** in questa **fase di interstizio** tra l'istituzione e la dotazione? La questione potrebbe essere di particolare delicatezza in quanto, se egli fosse attivo da subito nel suo ruolo dovrebbe farsi carico di determinate esigenze eventualmente sottoposte a lui dai beneficiari. Nella sostanza, **l'inesistenza del patrimonio** rende di fatto impossibile qualsiasi sua iniziativa.

Tuttavia, astraendoci per un attimo dal mondo reale per fare una veloce incursione nel Paese delle meraviglie, potremmo sostenere che il **trustee** potrebbe anche **inventarsi** qualcosa come, ad esempio, andare in banca e chiedere un mutuo per **acquistare un immobile** da mettere a reddito e con i canoni di locazione eccedenti la rata del mutuo e le imposte, dare il **sostentamento** ai **beneficiari**. Spero di non essere stato eccessivamente ridicolo!

Sul punto il Prof. Lupoi giustamente osserva che *“un trust istituito in **mancanza di alcun fondo** è **valido**, ma senza che sorga alcuna obbligazione a carico del trustee: il suo compito inattuabile e le sue obbligazioni inesigibili”*.

Pertanto, se in sede di **atto istitutivo** il disponente si impegna a **trasferire** dei beni, la data di efficacia del trust è quella in cui si **perfeziona** il suddetto trasferimento. Diversamente, se in sede di istituzione del trust il disponente trasferisce al trustee una **banconota da 5 euro**, il trust è comunque validamente formato dal momento iniziale.

Si tratta di una finzione ritenuta legittima ma che andrebbe poi approfondita in relazione agli eventuali profili di **responsabilità del trustee**, atteso che in questo caso il trust è realmente venuto ad esistenza.

Le ragioni che portano a scindere **l'istituzione** e la **dotazione** del trust sono le più varie.

Un caso è quello della **riservatezza**: il disponente che si reca in banca o presso uffici vari può mostrare solo l'atto meramente istitutivo **evitando** di **palesare** (ove non necessario) gli **atti dispositivi** effettuati un'ora dopo sempre presso lo stesso notaio.

Altre volte, la dicotomia discende da **motivi eminentemente pratici**. Se il disponente deve acquistare un **immobile** a favore del trust (eventualmente trattenendo l'usufrutto o il diritto di abitazione) deve necessariamente istituire il trust in un momento anteriore, anche al limite solo di una settimana.

L'istituto rimane per così dire **inattivo** come un software che entra in funzione solo a seguito dell'inserimento della *registration key*.

Sul punto si deve segnalare la sentenza del **Tribunale di Firenze** (n. 3316 del 19 settembre 2008), che ha considerato **nullo** il trust il cui **fondo** è destinato ad essere incrementato all'esito di un giudizio di divisione di beni in comunione, in quanto la disposizione dell'atto istitutivo, sottoposta alla **condizione** che alcuni **beni** tra loro alternativi (in quanto oggetto del giudizio di divisione) entrino **in futuro** a fare parte del **patrimonio** del disponente, non è idonea ad identificare i beni conferiti in trust nella loro attuale appartenenza.

Il **trust** è stato ritenuto **nullo** nonostante **l'apporto** di 10 milioni di lire in quanto ritenuti **inadeguati** al perseguimento delle finalità dell'istituto.

Anche in questa sede è bene ribadire quanto precisato in altra occasione e cioè che ogni **sentenza** risente delle **peculiarità** del **trust** che analizza concretamente e non può essere generalizzata *sic et simpliciter*.

IVA

Approvato il nuovo modello TR per i crediti Iva trimestrali chiesti a rimborso o utilizzati in compensazione

di **Marco Peirolo**

Il [provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 26 marzo 2014 n. 43436](#) ha approvato il **nuovo modello IVA TR, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche** per la trasmissione telematica dei dati, che deve essere utilizzato a decorrere dalle richieste di rimborso o di comunicazione dell'utilizzo in compensazione "orizzontale" del credito IVA relativo al primo trimestre dell'anno 2014, da presentare **entro il 30 aprile**.

Il contenuto del modello è stato adeguato all'**aumento dell'aliquota IVA ordinaria**, passata dal 21% al 22% a partire **dal 1° ottobre 2013**. Le istruzioni, invece, tengono conto del **nuovo limite annuo** per la compensazione dei crediti nel modello F24, da quest'anno pari a **700.000,00 euro** per effetto dell'**art. 9, comma 2, del D.L. n. 35/2013**.

Si ricorda che il credito IVA infrannuale può essere chiesto a rimborso **esclusivamente (art. 38-bis, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972)**:

- dai contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalle lett. a), b) ed e) del terzo comma dell'art. 30 del D.P.R. n. 633/1972;
- nonché dai soggetti che si trovano nelle condizioni previste dalle lett. c) e d) dello stesso art. 30, ma con alcune limitazioni rispetto alle ipotesi di rimborso annuale.

Nello specifico, il credito IVA trimestrale, **se di importo superiore a 2.582,28 euro**, può essere chiesto a rimborso, **in tutto o in parte**, dai soggetti che, nel periodo di riferimento:

- hanno effettuato, esclusivamente o prevalentemente, operazioni attive soggette ad **aliquote più basse** rispetto a quelle applicate sugli acquisti e sulle importazioni;
- hanno effettuato **operazioni non imponibili** di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972, nonché altre operazioni non imponibili ad esse assimilate e cessioni intracomunitarie di beni di cui agli artt. 41 e 58 del D.L. n. 331/1993, per un ammontare **superiore al 25%** dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo;
- si sono **identificati direttamente in Italia**, ai sensi dell'art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972, ovvero hanno **nominato un rappresentante fiscale** nello Stato, in quanto soggetti non residenti;

- hanno effettuato **acquisti e importazioni di beni ammortizzabili** per un ammontare **superiore ai 2/3** del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
- hanno effettuato, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, per un importo **superiore al 50%** dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, ovvero prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero operazioni bancarie, creditizie, finanziarie e assicurative nei confronti di soggetti stabiliti al di fuori dell'Unione europea o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dell'Unione europea.

In alternativa alla richiesta di rimborso, il credito IVA trimestrale, se d'importo superiore a 2.582,28 euro, può essere utilizzato, in tutto o in parte, in **compensazione nel modello F24**, purché ricorrano i presupposti previsti ai fini del rimborso infrannuale.

Se, tuttavia, il credito IVA che s'intende utilizzare in compensazione "orizzontale" è d'importo superiore a **5.000,00 euro annui**:

- la compensazione può essere effettuata a partire **dal giorno 16 del mese successivo** a quello di presentazione del Modello TR (**art. 17, comma 1, del DLgs. n. 241/1997**, come modificato dall'art. 10 del D.L. n. 78/2009);
- ai fini della compensazione, vanno utilizzati esclusivamente i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (**art. 37, comma 49-bis, del D.L. n. 223/2006**, aggiunto dall'art. 10 del D.L. n. 78/2009).

Rispetto ai crediti IVA trimestrali **non si applica**, invece, la **disciplina del visto di conformità o della sottoscrizione dell'organo di controllo**, prevista esclusivamente per la compensazione dei crediti annuali di importo superiore a **15.000,00 euro (circolare dell'Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2010, n. 1, § 2.2)**.

ACCERTAMENTO

Anche il sindaco si innamorò del fisco

di **Giovanni Valcarenghi**

Lo scorso 20 marzo, il **Direttore dell'Agenzia** delle entrate è stato ascoltato in [audizione alle Camere](#) per aggiornare il Parlamento sulla **attuazione** e sulle **prospettive** del **Federalismo fiscale**. Dalla relazione possiamo estrapolare il paragrafo relativo alla **partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento**, per svolgere qualche riflessione, anche in vista del decollo del nuovo redditometro.

Come noto, negli anni dal 2005 al 2008 è stata creata una **legislazione** specifica tesa a rendere possibile la **partecipazione attiva dei Comuni alla fase dell'accertamento**, mediante un sistema di **interscambio elettronico dei dati** (l'Anagrafe Tributaria mette a disposizione le informazioni possedute che sono utilizzate per un riscontro con la realtà risultante a livello locale) che consente agli enti di inviare le c.d. "**segnalazioni qualificate**". Da tali informazioni, ove ritenute corrette e meritevoli di attenzione, **potrebbero sorgere attività di accertamento**. La contropartita è **l'assegnazione di una parte delle maggiori imposte riscosse** (con un crescendo rossiniano dal 30 al 100%) a seguito dei citati accertamenti. Nel 2014, ad esempio, risulta che Milano e Bergamo abbiano incassato 1 milione di euro, Bologna e Genova oltre 700.000 euro, Rimini oltre 600.000, Formigine 800.000 e Castel San Pietro Terme 530.000.

Una partecipazione alla "campagna" c'è sicuramente stata, poiché risulta che, dal 2009 al febbraio 2014 sono state **trasmesse circa 63.000 segnalazioni da quasi 900 Comuni**; di queste segnalazioni oltre **10.000** sono state **già trasfuse in atti di accertamento** con oltre 186 milioni di maggior imposta accertata, con una **media di 18.000 euro di maggiori imposte**.

Ragionando sul totale sembra essere tutto a posto, anche se, spostandosi ai dati di dettaglio degli accertamenti effettuati, come risulta dalla [tabella allegata](#), è possibile riscontrare che **qualche Sindaco ha preso la questione molto seriamente** (al top della classifica la regione Emilia Romagna), **altri l'hanno completamente snobbata** (sono a valore zero le regioni Basilicata, Lazio, Molise, Puglia, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta), **altri ancora hanno solo voluto partecipare**, forse per verificare l'effettivo funzionamento del sistema (non raggiungono la decina Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia).

Il fenomeno analizzato, al quale si associano anche investimenti per la creazione del sistema e la formazione del personale addetto, **si caratterizza per due opposte particolarità:**

- da un lato un **aspetto virtuoso**, mediante il quale si sensibilizzano le istituzioni a livello

locale a reperire risorse mediante azioni che, ponendosi in contrasto con fenomeni evasivi, dovrebbero portare beneficio all'intera collettività;

- per altro verso un **aspetto patologico**, che evidenzia come ormai l'enorme mole di dati in possesso dell'Anagrafe Tributaria sia un coacervo di informazioni che gli organi preposti all'accertamento non riescono a gestire in modo profittevole, dovendo "appaltare" a terzi l'onere dell'inesco dell'accertamento.

Ma **quali sono le violazioni segnalate?** Il 46% riguarda fenomeni evasivi legati al **patrimonio immobiliare**, con doppio beneficio per l'Agenzia e lo stesso ente locale (che oltre al ristorno incrementa anche IMU e TARSU); il 36%, invece, attiene all'individuazione dei **beni di capacità contributiva**, anche ai fini dell'accertamento sintetico. Alcuni comuni, come Milano, si sono invece distinti sul comparto delle **fittizie residenze all'estero** (anche per ragioni geografiche) e sulle **finte attività no profit**.

Che dire, allora, in chiusura? Dando per scontato che, con senso civico, salutiamo con favore il recupero di tali risorse (sperando che vengano bene impiegate!), non possiamo sottrarci a riscontrare una possibile insorgenza di un prevedibile fenomeno, tutto italico.

La **transumanza degli evasori fiscali** dalle zone con più alto rischio di intercettazione ad altre nelle quali, almeno a valutare i dati ad oggi noti, si possono dormire sonni tranquilli.

Insomma, il Sindaco meno affezionato al fisco avrà certamente più cittadini da amministrare, mentre quello più solerte si troverà ben presto ad essere **non più "primo cittadino", ma "unico cittadino"**.

Sono sempre più del parere che **ognuno** debba fare bene il **proprio mestiere**.

ACCERTAMENTO

Redditometro, profili di criticità: le spese per elementi certi

di **Angelo Luca Ottaviano**

L'Amministrazione Finanziaria, con la [Circolare 6/E/2014](#), ha ribadito che nell'accertamento tramite il "nuovo" redditometro verranno utilizzate anche le cosiddette **spese per elementi certi**.

Si tratta in sostanza delle **spese di mantenimento** di **abitazioni** e **mezzi di trasporto** (quali autovetture, imbarcazioni, aeromobili ecc.), determinate applicando a **parametri oggettivi** (ad esempio il possesso di un immobile e le sue caratteristiche tecniche) i **valori medi ISTAT** per il nucleo familiare di appartenenza.

La presunzione sottesa è che la **disponibilità** di determinati beni (abitazioni e mezzi di trasporto) comporti necessariamente dei **costi di gestione** (es: manutenzione e condominio per l'abitazione; carburanti, lubrificanti, ricambi per i mezzi di trasporto), il cui sostenimento è a sua volta indicativo di capacità contributiva.

Le **modalità di calcolo** di queste spese sono state illustrate dalla [Circolare n. 24/E/2013](#).

Le spese per l'**abitazione** verranno attribuite al contribuente utilizzando come parametro i **metri quadri** delle abitazioni possedute. Il calcolo da effettuare è il seguente:

*spesa media unitaria ISTAT * mq totali abitazioni * mesi di possesso * quota di possesso*

dove **spesa media unitaria ISTAT** = *spesa media mensile ISTAT del nucleo familiare di appartenenza / consistenza media delle abitazioni (75 mq)*.

Ad esempio, nel caso di un single tra 35 e 64 anni, senza figli, residente a Nord Ovest e proprietario di due appartamenti della grandezza di 120 e 100 metri quadri, la spesa per **acqua e condominio** del 2012 sarà determinata nel modo seguente:

- spesa media unitaria ISTAT = spesa media ISTAT (60,92) / 75 mq = 0,81 euro/mq;
- spesa attribuita per il 2012 = 0,81 * 220 mq * 12 mesi * 100% di possesso = **2.144,38 euro**.

Anche le spese relative ai **mezzi di trasporto** verranno calcolate nello stesso modo, facendo però riferimento ai **Kilowatt**:

*spesa media unitaria ISTAT * Kw effettivi * mesi di possesso * quota di possesso*

dove **spesa media unitaria ISTAT** = *spesa media ISTAT nucleo familiare di appartenenza / Kw medi*

Ad esempio, si consideri una coppia con 1 figlio, residente a Nord Ovest e che abbia 2 autovetture entrambe intestate al marito, per un totale di 180 Kw effettivi e 156,1 Kw medi (allegato 1 del D.M. 24/12/2012).

La spesa attribuita per la gestione dei mezzi di trasporto sarà la seguente:

- spesa media unitaria ISTAT = spesa media ISTAT (300,29) / 156,1 = 1,92 euro/Kw
- spesa attribuita per il 2012 = 1,92 * 180 Kw * 12 mesi * 100% possesso = **4.155,20 euro**

In definitiva, le spese per elementi certi rappresentano una **categoria ibrida**, a metà strada tra le spese attribuibili con certezza al contribuente perché presenti in Anagrafe Tributaria o comunque conosciute dall'Amministrazione Finanziaria (mutui, canoni di locazione ecc.) e le spese per beni e servizi di uso corrente (abbigliamento, alimentari ecc.) che invece possono essere determinate unicamente tramite l'applicazione dei valori medi ISTAT.

Tuttavia, proprio l'utilizzo delle **spese medie ISTAT** rappresenta un elemento di **forte criticità** nell'ambito dell'accertamento tramite redditometro: infatti, il Garante per la Privacy (interpellato preliminarmente a tal proposito dall'Agenzia delle Entrate) ha ritenuto i valori medi ISTAT **potenzialmente molto imprecisi** se attribuiti a un singolo individuo, oltre che eccessivamente invasivi della sfera privata dei contribuenti: per questi motivi il Garante stesso ha richiesto all'Amministrazione Finanziaria di **escludere** dal redditometro tutte le spese il cui calcolo si basa **unicamente** sulle medie ISTAT.

L'Agenzia delle Entrate si è adeguata alle prescrizioni del Garante con la **Circolare 6/E/2014**, estromettendo dal redditometro le **spese correnti**, che venivano quantificate utilizzando esclusivamente le medie ISTAT; tuttavia la stessa Agenzia ha ritenuto di poter utilizzare i valori ISTAT per le spese di gestione di abitazioni e mezzi di trasporto, poiché in questo caso le medie statistiche sono **parametrate a elementi certi** (effettivo possesso dei beni, metri quadri e Kilowatt).

In effetti la tesi dell'Amministrazione Finanziaria appare conforme al parere del Garante, che ha più volte precisato che medie ISTAT non possono essere utilizzate **a meno che** esse siano *"ancorate all'esistenza di beni e servizi e al relativo mantenimento"*, concludendo che *"il reddito del contribuente potrà essere ricostruito **utilizzando unicamente spese certe e spese che valorizzano elementi certi** (possesso di beni o utilizzo di servizi e relativo mantenimento) senza utilizzare spese presunte basate **unicamente** sulla media Istat."* (si veda documento web n. 2765110 del 21 Novembre 2013, in particolare i punti F.2 e G.2, e relative considerazioni riassuntive).

Si tratta però di un'impostazione **non condivisibile**: non si comprende infatti la ragione per cui le stesse medie ISTAT, considerate inattendibili per calcolare le spese correnti, vengano invece

“**riabilitate**” nell’ambito dei costi di mantenimento di abitazioni e mezzi di trasporto, solo perché paramtrate a metri quadri e Kilowatt.

L’utilizzo di parametri quali metri quadri e kilowatt **effettivi**, pur se consente di attribuire una **spesa differenziata** a seconda delle caratteristiche del bene (e quindi di considerare diversamente la posizione di un contribuente in possesso di un’utilitaria da un altro che dispone di una vettura di lusso), **non migliora invece la rappresentatività dei valori sottesi** alla determinazione del **costo unitario medio** (spese medie ISTAT, consistenza media delle abitazioni pari a 75 mq e Kilowatt medi per nucleo familiare), che sono tutti espressione di uno **standard medio** non riconducibile in alcun modo a un singolo individuo se non con **elevati margini di errore**.

Il contribuente, peraltro, si trova di fronte a una **probatio diabolica**, poiché dimostrare di **non aver speso** quanto stabilito dai valori statistici può rivelarsi impossibile pur documentando in contraddittorio una minor spesa effettiva. In questo caso infatti l’Amministrazione Finanziaria potrebbe facilmente contestare che la documentazione prodotta rappresenta soltanto una parte delle spese effettivamente sostenute.

Per concludere, l’utilizzo delle medie ISTAT per il calcolo delle spese di mantenimento di abitazioni e mezzi di trasporto è un aspetto su cui va posta particolare attenzione in sede di **contraddittorio**, evidenziando i **limiti** e gli elevati **margini di errore** dei valori ISTAT e valorizzando ove possibile le **situazioni di fatto** che rendono inattendibili tali spese medie, come ad esempio l’indisponibilità per un lungo periodo di un mezzo di trasporto, in quanto incidentato.

In questo senso si ribadisce la fondamentale importanza di una partecipazione attiva al **contraddittorio**, che rappresenta (per questo e per molti altri motivi) un momento cruciale per la difesa del contribuente nell’ambito dell’accertamento tramite redditometro.

ACCERTAMENTO

Rimborsi oltre 4 mila euro nel 730: meglio fermarsi sotto soglia

di **Maurizio Tozzi**

L'articolo 1, comma 586, della Legge 147/2013 (finanziaria 2014), ha previsto che, nel caso di rimborsi **complessivamente superiori a 4 mila euro** emergenti dalla dichiarazione **modello 730**, l'Agenzia delle Entrate dovrà effettuare un controllo preventivo. Solo dopo detto riscontro, da effettuarsi **entro il termine di sei mesi** dalla scadenza della presentazione dei 730 ovvero, in caso di presentazione successiva, entro sei mesi dalla stessa presentazione, la medesima Agenzia procederà, ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della Legge 27 n. 147/2013, a effettuare il rimborso. Il sostituto d'imposta è, invece, esonerato in tale ipotesi dall'effettuazione del conguaglio così come disciplinato all'articolo 19 del Dm n.164 del 31 maggio 1999. Ovviamente trattasi di controlli dedicati al rimborso e pertanto **non è pregiudicata** l'ulteriore azione di accertamento.

La norma è chiara in ordine alle condizioni da dover verificare: **l'importo richiesto a rimborso deve derivare, anche parzialmente, da detrazioni per carichi di famiglia e/o da eccedenze di imposta**. L'Agenzia delle Entrate, effettuati i controlli, anche documentali, nei casi in cui non rilevano anomalie, provvederà all'erogazione della somma complessivamente indicata a rimborso e riportata nel rigo 164 del prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborato a cura del CAF-dipendenti o del professionista abilitato che ha prestato l'assistenza fiscale.

Sul tema in occasione di "telefisco" sono giunti degli importanti chiarimenti, che velocemente riassumiamo:

- ai fini della verifica del limite di 4mila euro **rileva l'importo complessivo** del rimborso. Dunque non interessa che i carichi di famiglia, ad esempio, siano pari a 800 euro. Rileva la presenza, nell'importo richiesto a rimborso, anche dei carichi di famiglia;
- anche in assenza di detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, qualora dalla dichiarazione emerga un'eccedenza d'imposta derivante da precedente dichiarazione, il rimborso superiore a 4mila euro **sarà oggetto** di controllo preventivo;
- nel caso di compensazione delle imposte non gestite nel 730 e avvenute mediante il modello F24, gli importi compensati non risulteranno come eccedenza nel quadro F del modello 730/2014 e pertanto **non rilevano** ai fini della verifica dei 4mila euro;
- in presenza di rimborsi di importo superiore a 4mila euro derivanti dalla liquidazione di una dichiarazione modello 730/2014 dove **non risulta compilato** il quadro "Familiari a carico" e dalla quale non emergono richieste di riconoscimento di eccedenze di precedenti dichiarazioni, i rimborsi sono effettuati dai sostituti d'imposta secondo le

ordinarie modalità.

Descritta la disposizione e i relativi primi chiarimenti, è utile effettuare qualche osservazione. È evidente che il contribuente potrebbe **avere interesse al pagamento mediante sostituto** piuttosto che attendere il controllo dell'Agenzia delle Entrate e la relativa tempistica. Peraltro, tale controllo non sembra essere caratterizzato da un termine "perentorio" e posto che i rimborsi comunque saranno effettuati dall'Agenzia solo "*al termine delle operazioni di controllo preventivo*", il rischio concreto è che passi molto tempo prima di avere la disponibilità monetaria.

Cosa fare? Non sembra assolutamente il caso di transitare alla dichiarazione dei redditi "Unico PF", posto che comunque il credito richiesto a rimborso risentirebbe dei relativi "tempi biblici" di pagamento. Il primo "escamotage", che francamente non piace molto, è quello di produrre una dichiarazione con un credito "entro i limiti", magari "dimenticando" degli oneri deducibili e/o detraibili e poi provvedere alla **dichiarazione integrativa a favore**, ovviamente dopo che il sostituto ha provveduto all'erogazione del rimborso. È evidente però che simili "intuizioni" potrebbero lasciare quantomeno perplessa l'amministrazione finanziaria, con conseguenze non conosciute. Diversa è invece l'alternativa di **"rinunciare" ad una parte del credito**. Spieghiamo meglio il concetto. Se il contribuente è già attestato a 4.009,00 euro di credito, è conscio che non avrà l'immediato rimborso. Come scendere sotto soglia? Un vaglio può essere fatto in ordine alle spese da far confluire nel quadro E. Deve trattarsi, però, di **spese non conosciute** dall'amministrazione finanziaria, che come è noto ha già una serie di informazioni, dagli interessi pagati sui mutui ai contributi previdenziali, transitando per le diverse tipologie di assicurazione/previdenze complementari esistenti. Diverso è il discorso, ad esempio, per gli scontrini farmaceutici: nel nostro esempio, se il contribuente "decide" che 100,00 euro di spese mediche "in realtà" **non hanno i requisiti della detrazione**, ecco che l'ammontare del credito si riduce a 3.990,00 euro, totalmente rimborsabile dal sostituto.

Infine, l'ultima soluzione che si offre è di gestire diversamente i carichi di famiglia e le spese detraibili sostenute per i familiari. Sul tema è anzitutto importante precisare che la norma richiama testualmente "*la spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia*"; l'Agenzia delle Entrate, invece, ha fatto riferimento alla compilazione del prospetto dei familiari a carico, a mio modesto avviso errando. Il prospetto, infatti, può risultare compilato **anche senza attribuzione di detrazioni** e pertanto in questo caso non dovrebbe sussistere la condizione normativa richiesta. Della serie, se un coniuge ha troppo credito, può decidere di far transitare le detrazioni per i familiari a vantaggio del coniuge con reddito più elevato. O addirittura, nel caso dei separati, il coniuge affidatario può decidere di attribuire la detrazione all'altro e farsi corrispondere un importo in denaro. Con queste soluzioni, **si elimina in toto la condizione normativa** (salvo l'esistenza di crediti da precedenti dichiarazioni) e si ottiene il rimborso. Oppure può decidersi, per evitare di perdere qualcosa in termini di detrazioni per familiari (infatti, "spostando" il carico di famiglia a favore di chi ha reddito maggiore diminuisce la detrazione spettante), di modificare la percentuale di ripartizione delle spese sostenute nell'interesse dei familiari a carico. Si pensi sempre alle spese mediche: nulla vieta che il nostro contribuente, che deve diminuire di 19,00 euro il suo credito, in riferimento ad una

spesa intestata alla figlia e pari a 200,00 euro, inizialmente imputata al 50% tra i coniugi, scriva di suo pugno che l'intero importo è stato pagato solo dalla moglie. Operando in tal modo, diminuisce di 100,00 euro le sue spese ed ottiene "l'ambita" riduzione di 19,00 euro. Insomma, le vie di "fuga" indolori esistono ed in tempi di "vacche magre", portare a casa subito un bel rimborso non è affatto da disprezzare.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Sospesi nella valle dei calanchi

di **Chicco Rossi**

~~“Ebbene ti confiderò prima di lasciarti che io vorrei essere scrittore di musica, mi preloca dagli
anni della scuola... comporre musica è una delle mie espressioni più libere, e mi dà un senso
che non trovo altrove”~~

Così parlò Zarathustra!

A parte gli scherzi e senza disturbare quel genio della filosofia che è Friedrich Wilhelm **Nietzsche** (consiglio per gli utenti volenterosi: a chi piace la lettura sicuramente da comprare è il libro di **Yalom**, nelle edizioni Neri Pozza “**Le lacrime di Nietzsche**”, sorprendente per la sua complessa semplicità. Del resto a Yalom sono riconducibili altri due libri di indubbia bellezza: “La questione Spinoza” su cui torneremo a breve in un nostro viaggio fuori confine e “La cura Schopenhauer”), così si espresse Pier Paolo Pasolini parlando di **Soriano nel Cimino**, minuscolo paese arroccato su uno **zoccolo di tufo** e luogo in cui il regista e poeta girò le scene del suo “Il Vangelo secondo Matteo”.

Ci troviamo nell’alto Lazio, più precisamente nell’alto Viterbese (territorio già visitato in occasione “[La città dei Papi e non solo](#)”).

In questa stagione in cui la primavera è sbocciata con tutta la sua opulenza, allegria e ricchezza di colori, è uno spettacolo passeggiare per i prati fioriti di ginestre e per poi inoltrarsi in un territorio tanto brullo quanto affascinante e immaginarsi a cavallo con a fianco Clint Eastwood in “**Il buono, il brutto e il cattivo**”.

Ci troviamo nella **valle dei calanchi**, tra il lago di Bolsena e la valle del Tevere ad est, nel comune di **Bagnoregio**.

La nostra meta è **Civita di Bagnoregio**, cittadina fondata più di 2500 anni fa dagli **Etruschi** che di questa terra erano i padroni e che in seguito si allearono con i romani e quindi diedero origine alla più grande epopea che si possa narrare.

Arrivando si ha la sensazione di entrare in un posto surreale, al di fuori dalla realtà e creato ad arte, infatti, il paese è arroccato su un cucuzzolo e vi si accede a mezzo di una strada moderna con la conseguenza che ci si domanda come poteva essere una volta.

Eppure lo abbiamo detto, il paese è antichissimo e tutt’ora si possono vedere le testimonianze

della ingegnosità degli antichi che, rapportate ai mezzi moderni, sono veri e propri “miracoli”.

Tipico esempio di quanto detto è il cosiddetto “**Bucaione**”, di origine etrusca, un profondo *tunnel* che incide la parte più bassa dell’abitato, e che permette l’accesso, direttamente dal paese, alla Valle dei Calanchi.

Ma il paese si dice sia stato oggetto di è legato al nome di un santo, quel Giovanni Fidenza che lì fu risanato da **San Francesco** e che poi diventò famoso come **San Bonaventura**.

Ci stiamo approssimando alla santa **Pasqua** e allora un consiglio: il Venerdì Santo nella Chiesa di S.Donato il **S.S.Crocifisso** viene adagiato su una bara per trasportarlo all’interno della secolare Processione del **Venerdì Santo** di Bagnoregio. Leggenda vuole che, nel **1499**, durante un’epidemia di peste, il Crocifisso si sia rivolto a una donna, la quale si recava ogni giorno al suo cospetto per chiedere il termine della peste, il Crocifisso le si rivolse dicendole che la fine della peste sarebbe arrivata, e così fu poco dopo in concomitanza con la morte della donna.

Dopo una giornata ricca di emozioni e sensazioni, quale miglior soluzione c’è se non andare a Saturnia alle terme per essere coccolati e per rilassarsi in un ambiente paradisiaco?

Le **Terme di Saturnia** sono ricche di acque sulfuree che sgorgano ad una temperatura di 37,5 °C.

Ma soprattutto siamo entrati in uno dei territori a più alta gradazione di Italia: la Toscana.

Ecco che allora, per restare sul dietetico in vista delle prove costume, perché non limitarsi a una dietetica e vegana acqua cotta, zuppa di verdure della tradizione maremmana?

Un *mix* di verdure che si alternano in funzione della stagionalità ma che alla fine trovano sempre la mia approvazione.

Ecco che allora, ad accompagnare l’acqua cotta, tradiamo i grandi rossi toscani per un bianco, sempre toscano e per di più che non ha niente da inviare ai cugini.

L’azienda Querciabella, ubicata in piena territorio chiantigiana, produce un vino sorprendente: il Batar.

Il **Batàr** è uno splendido e intrigante *blend* di *Chardonnay* e *Pinot* bianco che offre un risultato che, nonostante tutto, ogni volta sorprende ed entusiasma.

Di colore giallo-oro con riflessi verdognoli, presenta sentori di erbe aromatiche, burro fuso, acacia, ananas e miele.

Alla bocca morbido e sapido, con una chiusura di note affumicate.

Per stare fuori dal coro e sorprendere gli amici, un nome sicuro e vincente, soprattutto con la bella stagione alle porte che invita alla beva in compagnia scaldati dai raggi del sole.